



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

1.

PROPOSTA DI LEGGE

**NORME DI ATTUAZIONE DEL COMMA 4-TER DELL'ART.15 DELLA LEGGE 19 MARZO
1990, N.55.**



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

2.

R E L A Z I O N E

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

La legge 12 gennaio 1994, n. 30, ha previsto, in caso di sospensione di diritto del Presidente della Giunta regionale, degli assessori e dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, la corresponsione di un assegno pari all'indennità di carica di consigliere regionale ridotta di una percentuale, che la Regione deve definire con propria legge.

La presente legge determina la percentuale di riduzione dell'indennità di carica in misura che si ritiene ispirata a criteri di congruità ed equità.

Il Relatore

(Domenico Albano)



II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N 82 DEL 6/6/1994

- 1 La II Commissione ha esaminato nella seduta del 6/6/94 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale: P.d.L. "Norme di attuazione del comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.55".

- 2 Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

- 3 La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

- 4 La presente decisione è stata adottata a maggioranza con il voto contrario di Occhiofino.

- 5 La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario Albano.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

44

Art.1

1. In attuazione del comma 4-ter dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55, introdotto dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16 e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n.30, al Presidente della Giunta regionale, agli assessori regionali e ai consiglieri regionali nei cui confronti sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi del comma 4-bis dell'art.15 della legge n.55/1990 come sostituito dall'art.1 della legge n.30/1994, è corrisposto, per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, un assegno pari all'indennità di carica di cui alla lett. e) comma 1 dell'art.1 della l.r. 25 febbraio 1972, n.4 e successive modificazioni, ridotto del 15 per cento.

Art.2

1. Il Consigliere sospeso a norma della legge n.55/1990 e successive modificazioni ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione al fondo di previdenza per l'assegno vitalizio nella misura prevista dalla normativa regionale in materia.

2. Al Consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, è corrisposta, con riferimento al periodo di sospensione, una somma pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma dell'art.1 e l'indennità di carica ad esso spettante.